

- 1) Gli artt. 39 CE e 12 CE non ostano a che un privato proveniente da uno Stato membro, che si stabilisca in un altro Stato membro a seguito del cambiamento del suo luogo di lavoro e che, in tale contesto, importi la propria autovettura in quest'ultimo Stato, venga assoggettato ad un'imposta sul consumo quale la «Normverbrauchsabgabe» di base oggetto della causa principale.
- 2) Un'imposta sul consumo quale la «Normverbrauchsabgabe» di base oggetto della causa principale costituisce un'imposizione interna la cui compatibilità con il diritto comunitario deve essere esaminata non con riguardo agli artt. 23 CE e 25 CE, bensì all'art. 90 CE.
- 3) L'art. 90 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad un'imposta sul consumo quale la «Normverbrauchsabgabe» di base oggetto della causa principale qualora l'entità dell'imposta medesima rifletta con precisione il deprezzamento effettivo degli autoveicoli usati importati da un privato e permetta di conseguire l'obiettivo di una tassazione dei veicoli medesimi che non sia in nessun caso superiore all'importo dell'imposta residuale incorporato nel valore degli autoveicoli usati equivalenti già immatricolati nel territorio nazionale.
- 4) L'art. 90 CE deve essere interpretato nel senso che osta alla riscossione, in caso di importazione da parte di un privato di un autoveicolo usato proveniente da un altro Stato membro, di un'addizionale del 20 % di un'imposta che presenti le caratteristiche della «Normverbrauchsabgabe» di base oggetto della causa principale.

(¹) GU C 369 del 22.12.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nel procedimento C-418/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main): IMS Health GmbH & Co. OHG contro NDC Health GmbH & Co. KG (¹)

(«Concorrenza — Art. 82 CE — Abuso di posizione dominante — Struttura ad aree utilizzata per la fornitura di dati sulle vendite regionali di prodotti farmaceutici in uno Stato membro — Diritto d'autore — Rifiuto di concedere una licenza d'uso»)

(2004/C 118/25)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-418/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art.

234 CE, dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra IMS Health GmbH & Co. OHG e NDC Health GmbH & Co. KG, domanda vertente domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 82 CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans e S. von Bahr, giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Ai fini della valutazione del carattere eventualmente abusivo di un rifiuto di un'impresa in posizione dominante di concedere una licenza d'uso su una struttura ad aree protetta da un diritto di proprietà intellettuale di cui essa è titolare, il grado di partecipazione degli utenti allo sviluppo della detta struttura e lo sforzo, in particolare in termini di costi, che gli utenti potenziali dovrebbero fornire per poter acquistare studi sulle vendite regionali di prodotti farmaceutici presentati sulla base di una struttura alternativa, sono elementi che debbono essere presi in considerazione per accertare se la struttura protetta sia indispensabile per la commercializzazione di studi di siffatta natura.
- 2) il rifiuto opposto da un'impresa che detiene una posizione dominante e che è titolare di un diritto di proprietà intellettuale su una struttura ad aree indispensabile per la presentazione di dati sulle vendite regionali di prodotti farmaceutici in uno Stato membro di concedere una licenza per l'uso di tale struttura ad un'altra impresa, che pure intende fornire siffatti dati nello stesso Stato membro, costituisce un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 82 CE qualora siano integrate le seguenti condizioni:

— l'impresa che ha chiesto la licenza intende offrire sul mercato della fornitura dei dati di cui trattasi prodotti o servizi nuovi che il titolare del diritto di proprietà intellettuale non offre e per i quali esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori;

— il rifiuto non è giustificato da considerazioni obiettive;

— il rifiuto è tale da riservare al titolare del diritto di proprietà intellettuale il mercato della fornitura dei dati sulle vendite di prodotti farmaceutici nello Stato membro interessato escludendo ogni concorrenza sul detto mercato.

(¹) GU C 3 del 5.1.2002